



INFORMAZIONI SUL CONTRIBUTO DI SOLIDARIETÀ – PROMEMORIA PER LE AUTORITÀ

Versamento di un contributo di solidarietà – ripercussioni per il diritto fiscale, esecutivo, assistenziale e delle assicurazioni sociali / Informazioni concernenti le vittime sotto curatela

In generale

Il contributo di solidarietà è un contributo unico versato, su domanda, alle vittime di misure coercitive a scopo assistenziale e collocamenti extrafamiliari prima del 1981. È un segno di riconoscimento dell'ingiustizia subita e delle sofferenze inflitte dallo Stato e dalla società e intende, se ancora possibile, contribuire alla riparazione morale.

La legge federale del 30 settembre 2016 sulle misure coercitive a scopo assistenziale e i collocamenti extrafamiliari prima del 1981 (LMCCE; RS 211.223.13) sancisce l'importante **principio** secondo cui il **versamento del contributo di solidarietà non può essere decurtato in virtù delle vigenti norme fiscali, del diritto in materia di esecuzione e fallimento, di aiuto sociale e di assicurazioni sociali** (art. 4 cpv. 6 LMCCE). Qui appresso sono illustrati alcuni aspetti inerenti al diritto fiscale, esecutivo, assistenziale e in materia di assicurazioni sociali come pure alcune informazioni sull'impiego del contributo di solidarietà per vittime sotto curatela.

Situazione in termini di diritto fiscale

La legge prevede che il contributo di solidarietà sia fiscalmente parificato ai *versamenti a titolo di riparazione morale*¹, esenti da imposta (art. 4 cpv. 6 lett. a LMCCE). Esso *non* è dunque considerato nel *calcolo dell'imposta sul reddito*.

Il contributo è invece considerato per l'imposta sul patrimonio, perlomeno se è ancora in parte o integralmente disponibile al termine dell'anno in cui è stato versato. Questa tassa dovrebbe tuttavia essere poco rilevante, in quanto da un lato i Cantoni prevedono comunque limiti di franchigia in materia patrimoniale (le vittime senza patrimonio o con un patrimonio esiguo non sono quindi soggette ad alcuna tassa patrimoniale) e, dall'altro, nel caso delle vittime più benestanti la quota della tassa patrimoniale risultante dal contributo di solidarietà è contenuta.

Situazione in termini di diritto in materia di esecuzione e fallimento

Il contributo di solidarietà è parificato alle indennità a titolo di riparazione morale² anche in termini di diritto in materia di esecuzione e fallimento (art. 4 cpv. 6 lett. b LMCCE). In caso di procedimento esecutivo è pertanto *impignorabile* e resta in ogni caso alla vittima.

¹ Cfr. articolo 24 lettera g della legge federale del 14 dicembre 1990 sull'imposta federale diretta (RS 642.11) e articolo 7 capoverso 4 lettera i della legge federale del 14 dicembre 1990 sull'armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni (RS 642.14).

² Cfr. articolo 92 capoverso 1 numero 9 della legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (RS 281.1).

Sono *impignorabili anche le cose, ad esempio beni mobili, risparmi o titoli, acquisite con il contributo di solidarietà*. Questo vale tuttavia soltanto se *all'ufficio d'esecuzione può essere dimostrato* in maniera credibile dal punto di vista cronologico e degli importi in questione che gli oggetti, i risparmi o i titoli in questione sono stati acquisiti con risorse provenienti dal contributo di solidarietà. Consigliamo pertanto alle vittime di aprire un conto apposito per il contributo di solidarietà e di conservare tutte le ricevute degli acquisti effettuati con esso.

Situazione in termini di diritto assistenziale

Il versamento del contributo di solidarietà non può essere considerato nel calcolo (rideterminazione o revisione) delle prestazioni di aiuto sociale, ossia non può comportare una *riduzione di tali prestazioni* (art. 4 cpv. 6 lett. c LMCCE).

Situazione in termini di diritto in materia di assicurazioni sociali

Il versamento del contributo di solidarietà *non può comportare una riduzione delle prestazioni complementari³ o delle prestazioni transitorie per i disoccupati anziani⁴* (art. 4 cpv. 6 lett. c LMCCE).

Vittime sotto curatela⁵

È inerente al suo carattere altamente personale che il contributo di solidarietà può essere utilizzato soltanto per scopi ed esigenze personali della vittima. Può ad esempio servire a esaudire un desiderio finora non alla sua portata (una vacanza, l'acquisto di un oggetto da tempo desiderato o una donazione in denaro). Pertanto, anche le vittime sotto curatela devono poter decidere il più autonomamente possibile come impiegare il contributo di solidarietà.

Il curatore non può dunque utilizzare il contributo di solidarietà per finanziare il sostentamento corrente dell'interessato, per saldare suoi eventuali debiti o per coprire spese di assistenza di un'autorità.

Inoltre, il contributo di solidarietà (analogamente al privilegio di cui gode sul piano fiscale, esecutivo, assistenziale e delle assicurazioni sociali, cfr. sopra) non può essere considerato nel calcolo dei limiti di sostanza previsti nel diritto in materia di protezione dei minori e degli adulti (in particolare per quanto riguarda la fissazione di emolumenti, la riscossione di spese procedurali, la constatazione del diritto al gratuito patrocinio, l'indennizzo della gestione del mandato, ecc.).

Informazioni:

In caso di dubbi o difficoltà con le autorità è possibile rivolgersi al settore MCSA dell'Ufficio federale di giustizia, Bundesrain 20, 3003 Berna, tel.: 058 462 42 84, sekretariat@fuersorgerischezwangsmassnahmen.ch.

³ Cfr. legge federale del 6 ottobre 2006 sulle prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPC; RS 831.30).

⁴ Cfr. legge federale del 19 giugno 2020 sulle prestazioni transitorie per i disoccupati anziani (LPTD; RS 837.2).

⁵ Cfr. anche la lettera dell'Ufficio federale di giustizia e della Conferenza per la protezione dei minori e degli adulti (COPMA) del 14 novembre 2017 alle autorità di protezione dei minori e degli adulti e ai curatori (reperibile in tedesco e francese sul sito: www.kokes.ch > Documentation > Mesures de coercition à des fins d'assistance et placements extrafamiliales antérieurs à 1981 – Contribution de solidarité).